



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: RIFIUTI

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7532 dd. :25 settembre 2025 – procedimento di rinnovo dell'autorizzazione agli impianti di rifiuti ex art. 208 d.lgs. 152/2006 – legittimità del controllo sulla coerenza con le norme urbanistiche e ambientali nel frattempo intervenute

La sentenza decide su un ricorso proposto da una società operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti per l'annullamento della decisione di rigettare l'istanza di rinnovo delle autorizzazioni relative all'impianto di gestione dei rifiuti inerti di sua titolarità, costituito da una discarica per rifiuti inerti (D1), da un impianto per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione (R13-R5) e da un impianto per il recupero ambientale con terre e rocce di scavo (R10). Era stata convocata una conferenza di servizi, nell'ambito della quale l'amministrazione procedente aveva richiesto agli enti competenti di esprimersi su singoli aspetti rilevanti. Dopo l'adozione del provvedimento negativo di rigetto delle istanze di rinnovo, erano giunte altre note dell'Autorità di bacino e delle Soprintendenze (anche Speciale), che si erano espresse. Il rigetto era stato impugnato dalla Società con ricorso respinto dal TAR; la Società aveva appellato sostenendo che il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione consiste nella mera verifica della perdurante efficienza dei presidi ambientali approntati dal titolare dell'impianto e dell'adeguamento dell'impianto alle *Best Available Techniques* (BAT, posto che la compatibilità urbanistica e ambientale dell'impianto sarebbe del tutto estranea al procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, in quanto gli aspetti urbanistici e ambientali sarebbero già stati valutati al momento del rilascio dei titoli autorizzatori originari.

La decisione in commento, nel respingere l'appello della Società, rileva che il legislatore non ha precisato se, ai fini del rinnovo dei titoli autorizzatori per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'amministrazione debba/possa verificare la compatibilità urbanistica e ambientale della attività di cui è richiesto il rinnovo. Tuttavia, in base ad una lettura sistematica delle disposizioni normative rilevanti e tenendo conto della *ratio* delle norme attributive dei relativi poteri alla p.a., anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni deve essere riconosciuta la facoltà di procedere alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di rinnovo, in relazione alla normativa sopravvenuta in materia ambientale e urbanistica e ai vincoli *medio tempore* eventualmente istituiti.

Link: <https://mdp.giustizia->

[amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202100039&nomeFile=202507532_11.html&subDir=Provvedimenti](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202100039&nomeFile=202507532_11.html&subDir=Provvedimenti)